



COMUNE DI CIVEZZA

Prot. n. 3010

ORDINANZA N. 466 DEL 6 agosto 2021

DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI SUL TERRITORIO COMUNALE PUBBLICO E PRIVATO

IL SINDACO

PREMESSO :

- Che l'obiettivo per lo sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale è quello di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico sanitaria;
- Che su tutto il territorio comunale è operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- Che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini
- Che in data 04 agosto 2021 con ordinanza comunale nr 465 è stato affidato il servizio di igiene urbana alla ditta AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. con sede in Sanremo (IM);
- Che in data 19 giugno 2021 viene dato avvio al nuovo servizio di raccolta differenziata con modalità domiciliare e di prossimità;
- Che è attivo il Centro di raccolta differenziata sito in via Pietrabruna n. 193 a San Lorenzo Al Mare, affidato alla menzionata
- ditta AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
- Che al fine di prevenire fenomeni di abbandono di rifiuti, come già accertato in passato con il vecchio sistema di raccolta differenziata, si rende necessario provvedere con specifica ordinanza

RILEVATO che il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti deve essere fortemente contrastato per le problematiche ambientali, economiche, igienico-sanitarie ed infine di decoro urbano che ne derivano

CONSIDERATO infatti che:

- Il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi, costituisce un danno ambientale dovuto al mancato riciclo di materiale, che impedisce la salvaguardia delle risorse naturali e comporta costi energetici maggiori;
- L'abbandono di rifiuti, oltre a rappresentare un problema di decoro ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana.

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

VISTO il T.U.LL.SS.nr 1265/34;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs: 10/08/2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare l'art. 50;

VISTO l'Art. 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. " norme in materia ambientale" che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

ORDINA

- E' fatto obbligo a tutti gli utenti di conferire i rifiuti urbani indifferenziabili ed i rifiuti riciclabili esclusivamente secondo le modalità comunicate dagli uffici Comunali competenti e dal gestore dei servizi di igiene urbana del territorio Comunale
- E' fatto divieto, nell'intero territorio Comunale, lungo le vie pubbliche e di uso pubblico, di abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità diverse da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti urbani;
- E' fatto divieto di abbandonare rifiuti domestici provenienti dalle abitazioni nei cestini gettacarte posti sul territorio comunale;
- il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese. Enti e attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei.

AVVERTE

-che il mancato conferimento dei rifiuti riciclabili ai servizi di raccolta differenziata attivi sul territorio Comunale, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

-che per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza per il mancato o non conforme conferimento dei rifiuti secondo le modalità del servizio di raccolta domiciliare, di prossimità attivo sul territorio Comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi di quanto disposto dal regolamento.

-per l'abbandono di rifiuti ingombranti la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 oltre alla sanzione accessoria di ripristino stato dei luoghi

- Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio ed i trasgressori saranno deferiti alle competenti Autorità Giudiziarie

-Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese nell'ambito della propria attività, la sanzione è aumentata fino al doppio

--per l'abbandono incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, la sanzione è di 2600,00 euro e con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno in caso di rifiuti generici, e con l'arresto da sei mesi a due anni e con ammenda da 5200,00 a 52,000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi

DEMANDA

Al personale della polizia Municipale, all'ispettore ambientale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di provvedere all'accertamento delle sanzioni

INVITA

Tutti i cittadini al rispetto della presente ordinanza ed a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della stessa

DISPONE

-Che il seguente provvedimento venga trasmesso agli adempimenti di competenza

-Al comando stazione Carabinieri di Santo Stefano Al Mare

-alla Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI con sede a Sanremo (IM)

-Al comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale di Imperia

-Al comando Polizia provinciale di Imperia

Che venga data diffusione della presente ordinanza attraverso il sito del Comune di Civezza sezione Albo Pretorio on-line

La presente ordinanza annulla e sostituisce integralmente le ordinanze sindacali nr 445 e nr 446 del 4 febbraio 2019

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n. 1034 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione.

I ricorsi non sospendono l'esecuzione dell'ordinanza.

Civezza sede Comunale 06 agosto 2021

il Sindaco

Dr. Ing. Giuseppe Ricca

